

Civile Ord. Sez. 6 Num. 33151 Anno 2018

Presidente: AMENDOLA ADELAIDE

Relatore: POSITANO GABRIELE

Data pubblicazione: 21/12/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13326-2017 proposto da:

CACCAVALE RAIMONDA, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dall'avvocato GIOVANNI BATTISTA
FILOSA;

- ricorrente -

contro

POMPOSO ANGELO, POMPOSO CIRO, POMPOSO ANIELLO,
POMPOSO ACHILLE detto MICHELE, GUARINO GIULIA;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3593/2016 della CORTE D'APPELLO di
NAPOLI, depositata il 11/10/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/06/2018 dal Consigliere Dott. GABRIELE
POSITANO.

GW

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rilevato che:

con atto di citazione notificato il 25 marzo 2008, Raimonda Caccavale evocava in giudizio davanti al Tribunale di Torre del Greco i germani Angelo, Aniello, Ciro e Achille Pomposo, nonché la madre di questi, Giulia Guarino, per sentir dichiarare i convenuti responsabili delle lesioni personali dalla stessa subito il 26 ottobre 2002 a seguito dell'aggressione perpetrata ai suoi danni dai cani dei convenuti, con condanna di questi ultimi al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. Si costituivano in giudizio i convenuti, contestando la pretesa, ad eccezione di Giulia Guarino che veniva dichiarata contumace;

il Tribunale di Torre Annunziata con sentenza del 23 dicembre 2015 rigettava la domanda e compensava tra le parti le spese di lite;

con atto di citazione notificato il 4 aprile 2016 Raimonda Caccavale proponeva appello avverso la decisione del Tribunale chiedendo l'accoglimento della domanda di risarcimento dei danni originariamente formulata. Si costituiva Aniello Pomposo deducendo l'inammissibilità, improcedibilità e, comunque, l'infondatezza del gravame. Gli altri appellanti rimanevano contumaci. All'udienza del 23 settembre 2016 l'appellato eccepiva l'improcedibilità della impugnazione, per tardiva costituzione dell'appellante la quale, invece, chiedeva la rimessione in termini per legittimo impedimento;

con sentenza dell'11 ottobre 2016 la Corte d'Appello di Napoli dichiarava improcedibile l'appello perché l'appellante si era costituito oltre il termine di 10 giorni dalla notifica dell'atto di appello;

avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Raimonda Caccavale affidandosi a un motivo che illustra con memoria ex art. 380 bis c.p.c. Gli intimati non svolgono attività in questa sede.

Considerato che:

la ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360, n. 3 c.p.c, la violazione dell'articolo 153 c.p.c, degli articoli 41, 24 e 111 della Costituzione, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un documento decisivo ai fini della controversia, oggetto di discussione tra le parti, rappresentato dalla

gr

certificazione medica del 14 aprile 2016, oltre alla motivazione inesistente o, comunque, apparente. In particolare, il giudice di appello avrebbe violato l'articolo 153 c.p.c. con riferimento alla predetta certificazione medica, dalla quale si evinceva un legittimo impedimento del procuratore alla costituzione in giudizio nel giorno 14 aprile 2016. Tale documento avrebbe giustificato la rimessione in termini, avendo il difensore dimostrato l'esistenza di una causa non imputabile per la mancata iscrizione a ruolo dell'appello nel decimo giorno utile. Sotto tale profilo appare ^{in m} illogica e contraddittoria la motivazione della Corte secondo cui, per un atto meramente materiale non vi sarebbe incompatibilità con la patologia dell'attacco d'asma. L'argomentazione non considera ^{in m} che lo studio legale del difensore distava circa 30 km dalla Cancelleria della Corte d'Appello e che l'attività materiale era impedita dall'attacco asmatico. Anche la seconda argomentazione della Corte, secondo cui l'appellante avrebbe potuto, comunque, chiedere ad un collaboratore o un collega di eseguire il mero deposito degli atti, non tiene conto del fatto che il professionista non era titolare di studio associato. Ricorrevano pertanto i presupposti dell'impedimento oggettivo non emendabile che avrebbe consentito la rimessione in termini;

il ricorso è inammissibile perché, secondo il costante orientamento di questa Corte, lo stato di malattia non può considerarsi una causa di impedimento non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura "ad hoc" per la costituzione (Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014, Rv. 628850 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005, Rv. 583632 - 01) e ricorre vizio di autosufficienza riguardo alla dedotta struttura unipersonale dello studio legale;

questa Corte intende dare continuità all'orientamento giurisprudenziale in oggetto secondo cui va escluso che "lo stato di malattia sopravvenuta ... del difensore, incaricato della riassunzione del giudizio dieci mesi prima rispetto alla scadenza del termine, possa integrare causa di non imputabilità della decadenza" (Sez. 5, Sentenza n. 12544 del 17/06/2015, Rv. 636356 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 14586 del 12/07/2005, Rv. 583632 - 01). Questa Corte ha ^{in m}

già affermato che "la parte che non si sia costituita tempestivamente in giudizio non può essere rimessa in termini ... quando deduca che la costituzione le sia stata impedita da uno stato di malattia, perché tale stato non può considerarsi una causa di impedimento ad essa non imputabile, essendo, in ogni caso, possibile il rilascio di una procura "ad hoc" per la costituzione (Sez. 2, Sentenza n. 7 del 02/01/2014, Rv. 628850 - 01). Rispetto alle pronunce citate è opportuno aggiungere che, nel caso di specie, la patologia dedotta non costituiva neppure una ipotesi di impedimento assoluto;

l'inammissibilità del motivo consente di superare ogni questione relativa al mancato perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dell'intimato Vincenzo Pomposo;

ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; nessun provvedimento va adottato riguardo alle spese processuali poiché gli intimati non hanno svolto attività processuale in questa sede. Infine, va dato atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della I. 24 dicembre 2012, n. 228, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione e per il caso di reiezione integrale, in rito o nel merito, poiché parte ricorrente ha documentato di essere stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con delibera dell'anno 2008 che va riferita solo al grado di giudizio relativo a tale anno.


P.T.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.

Così deciso nella camera di Consiglio della Sesta Sezione della Corte Suprema di Cassazione in data 27 giugno 2018.

Il Presidente



4/8

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

del 21 DIC. 2016



Il Funzionario Giudiziario
Cinzia CLERINA

Cinzia Clerina